

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 31290 Anno 2019**

**Presidente: RAMACCI LUCA**

**Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO**

**Data Udienza: 11/04/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Bellia Pietro, nato a Catania il 13/02/1941

avverso la sentenza del 27/09/2018 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 settembre 2018, la Corte d'appello di Catania ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente, confermando la sua condanna alle pene di legge per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. per aver arbitrariamente occupato un'area del demanio marittimo, realizzandovi e mantenendovi innovazioni non autorizzate (una struttura in travi di ferro e due capannoni), in violazione delle prescrizioni della concessione demaniale stagionale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Con il primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 1161 cod. nav. e dell'art. 2 l.reg. n. 15 del 2005.

Innanzitutto, sarebbe stato erroneamente ritenuto il reato ascritto benché l'imputato fosse titolare, sia pur stagionalmente, di una concessione demaniale che lo autorizzava ad utilizzare lo spazio in questione.

In secondo luogo, con riguardo alle innovazioni non autorizzate, non potrebbe dirsi integrata quella limitazione di godimento del bene demaniale da parte della collettività che costituisce oggetto di tutela penale.

Del resto, l'art. 2 l. reg. Sicilia 29 novembre 2005, n. 15 stabilisce che "la gestione di stabilimenti balneari è consentita tutto l'anno", sicché detta disposizione, adottata nell'esercizio della concorrente potestà legislativa regionale, giustificherebbe l'installazione ed il mantenimento per tutto l'anno di strutture amovibili correlate all'esercizio dell'attività turistica, ciò che troverebbe conferma nell'art. 1, comma 246, l. 30 dicembre 2018, n. 145, con cui, nelle more del riordino della legislazione in materia, si è consentito il mantenimento delle strutture amovibili installate dai titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico sino al 31 dicembre 2020.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione per essere stata ritenuta le penale responsabilità dell'imputato in ordine alla realizzazione di una piazzola in cemento armato ed alla struttura alla stessa ancorata benché il teste Marino avesse riferito che tali opere risalivano a diversi decenni prima.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è nel complesso infondato.

Com'è noto, l'art. 1161 cod. nav. – rubricato *Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata* – al primo comma, punisce, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a 516 Euro, «chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti».

Dal chiaro disposto normativo – confermato dal testo della rubrica – emerge come la disposizione contempra due distinte ipotesi di reato, vale a dire l'abusiva occupazione di spazio demaniale (a sua volta realizzabile con tre, alternative, condotte) e l'esecuzione di opere su terreni privati prossimi alle aree demaniali senza il rispetto delle distanze previste. Quanto al demanio marittimo, se quest'ultima fattispecie fa implicito riferimento alla violazione dell'art. 55 cod. nav. (che disciplina le distanze ed i limiti per l'esecuzione di nuove opere in prossimità delle aree demaniali), la prima si riferisce invece alla necessità di ottenere dall'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, la concessione temporanea per l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo (art. 36, primo comma, cod. nav.). La concessione, onerosa (cfr. art. 39 cod. nav.), può prevedere in capo al concessionario obblighi di diversa natura, l'inadempimento di taluno dei quali può comportare la decadenza (cfr. art. 47 cod. nav.). La concessione può altresì prevedere la possibilità di realizzare sul demanio opere stabili o amovibili: mentre queste ultime debbono essere rimosse al termine del rapporto, per le prime l'amministrazione può decidere il mantenimento (cfr. artt. 42 e 49 cod. nav.). Più in generale, l'autorità amministrativa competente autorizza qualsiasi innovazione sui beni demaniali e, in caso di abuso, ne ordina la rimozione (art. 54 cod. nav.).

Quest'ultima disposizione, in particolare – rubricata *Occupazioni e innovazioni abusive* – costituisce il *pendant* della fattispecie di occupazione abusiva sanzionata dalla prima parte dell'art. 1161 cod. nav. poiché disciplina l'esercizio del potere amministrativo sanzionatorio con riguardo a due delle ipotesi che parimenti costituiscono reato: l'occupazione arbitraria di suolo demaniale; le innovazioni non autorizzate effettuate sul medesimo.

2. Così schematicamente delineata la disciplina di diritto positivo, osserva il Collegio come possa condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui la fattispecie di reato da ultimo esaminata – che è quella che viene in rilievo nel presente procedimento – tuteli l'interesse a non privare la collettività del diritto a liberamente e pienamente fruire dei beni demaniali, salvo il contemperamento degli interessi disciplinato con concessione, oltre che, deve aggiungersi, l'interesse pubblico alla miglior gestione dei beni stessi anche in funzione ad ulteriori scopi di natura pubblicistica (si può pensare, quanto al demanio marittimo, alla funzionalità della navigazione o alla tutela della pubblica incolumità anche rispetto a possibili calamità naturali). Non è invece condivisibile l'assunto secondo cui l'ipotesi dell'illecita innovazione, per un verso, potrebbe configurarsi soltanto da parte di chi abbia ottenuto il provvedimento di concessione e, per altro verso, non determinerebbe alcuna limitazione al godimento comune del bene proprio perché necessariamente realizzata su un'area già limitata/concessa. Si tratterebbe, di fatti, di un'interpretazione riduttiva della disposizione, non legittimata dalla lettera della norma e contrastante con la *ratio* della medesima. Deve ritenersi, piuttosto, che l'ipotesi di reato delle innovazioni illecite su beni demaniali – le quali di per sé mettono in pericolo il bene penalmente protetto sottraendo all'autorità amministrativa il potere di valutarne la conformità al miglior utilizzo collettivo del bene ed agli altri interessi pubblici - da un lato può essere effettuata da chiunque (concessionario o meno) e, d'altro lato, proprio perché realizza un'anticipata tutela del bene penalmente protetto secondo lo schema del reato di pericolo, non necessita la verifica che da essa sia derivata una (apprezzabile) limitazione del godimento del bene demaniale da parte della collettività. Piuttosto, proprio perché si tratta di condotte che ugualmente ledono il medesimo bene penalmente protetto, la realizzazione di innovazioni non autorizzate può altresì integrare, in concreto, gli estremi della occupazione arbitraria di suolo demaniale laddove l'opera sottragga una porzione di area al godimento della collettività. In questo caso, il reato – altrimenti istantaneo, che si consuma con l'ultimazione dell'opera (cfr. Sez. 3, n. 26249 del 26/04/2018, Fabbri, Rv. 273317; Sez. 3, n. 39455 del 22/05/2012, Giorgino, Rv. 254332) - può assumere i caratteri dell'illecito permanente. In particolare, in tal caso la consumazione si protrae fin quando sussiste l'occupazione illegittima dell'area demaniale (Sez. 3, n. 53347 del 28/09/2018, Sciortino, Rv. 275181; Sez. 3, n. 27071 del 29/05/2014, P.G., Rv. 259306).

3. Venendo al caso di specie, deve osservarsi come la contravvenzione sia stata all'imputato contestata e ritenuta sia nella forma dell'arbitraria occupazione, sia in quella della realizzazione di innovazioni non autorizzate per

aver costruito sul suolo demaniale ottenuto in concessione – e mantenuto oltre il termine di scadenza della concessione stagionale, valida per il solo periodo estivo – dei manufatti non autorizzati le cui oggettive dimensioni costituivano ingombro e, dunque, impedimento alla fruizione del bene da parte della collettività (la struttura in ferro aveva dimensioni di mt. 8 x 8, il capannone più grande di 175 mq., quello più piccolo di 20 mq.). Del resto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte che va qui ribadito, la occupazione, sulla base di una autorizzazione stagionale, del suolo demaniale marittimo protrattasi oltre il termine della stagione balneare, integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., atteso che la natura pluriennale del titolo abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude l'obbligo di rimuovere quanto collocato al termine del periodo di utilizzo previsto (Sez. 3, n. 19962 del 15/03/2007, Spennato, Rv. 236736; Sez. 3, n. 17062 del 21/03/2006, Giannotta, Rv. 234319).

Né a diversa conclusione può nel caso di specie giungersi sulla base della normativa regionale invocata dal ricorrente. L'art. 2 leg. reg. siciliana 29 novembre 2005, n. 15, al primo comma, prevede bensì che «la gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive», ma ne subordina comunque l'operatività alla «previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati» e, al secondo comma – con previsione volta a disciplinare l'applicazione della norma nel periodo transitorio, ma contenente un principio di evidente portata generale in linea con le previsioni del codice della navigazione – stabilisce che l'uso annuale del bene demaniale «è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone». Il rilievo secondo cui di tale disposizione si sarebbe dovuta fare applicazione nel caso di specie è del tutto generico, sia perché la sentenza attesta che l'imputato era in possesso di una concessione limitata alla stagione estiva (dal 1° maggio al 30 settembre), sia perché dà altresì atto dello specifico obbligo in essa contenuto di smontare tutte le opere – “nessuna esclusa” – entro la data del 30 settembre di ogni anno. Il ricorrente non ha contestato tali assunti, non ha allegato di essere in possesso (o di aver richiesto) una concessione di durata annuale – sostenendo l'onere del pagamento del relativo canone – né ha allegato di aver comunicato all'autorità concedente competente per territorio, come prescrive il citato art. 2, comma 1, leg. reg. 15 del 2005, che avrebbe mantenuto installati opere ed impianti dopo il 30 di settembre. Semmai, proprio la necessità di tale

specifica comunicazione costituisce conferma dell'obbligo di altrimenti rimuovere i manufatti.

Nessun effetto può poi spiegare – trattandosi di disposizione transitoria valida per l'avvenire, approvata a distanza di anni dai fatti – l'art. 1, comma 246, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge finanziaria per il 2019), con cui, nelle more del riordino della legislazione in materia, si è consentito il mantenimento delle strutture amovibili installate dai titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico sino al 31 dicembre 2020. Anche tale disposizione, a ben vedere, implicitamente semmai conferma la sussistenza dell'obbligo di rimozione laddove previsto.

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, disattendendo l'identica doglianza devoluta con l'appello, ha osservato che il teste ing. Marino aveva dichiarato che ciò che insisteva sull'area da tempo immemorabile era la "piazzola" in cemento armato sopra la quale era stata realizzata una struttura in muratura, successivamente adibita a servizi igienici del lido, ma non già la struttura in ferro a sostegno del *solarium* oggetto di contestazione.

Dalle trascrizioni della deposizione del teste allegata al ricorso non emerge il dedotto travisamento della prova. Come dichiarato dal teste, ciò che venne costruito all'epoca di realizzazione della vicina ferrovia e che poi rimase era, appunto, soltanto la piazzola in cemento armato. Su questa piazzola – ha riferito il teste – «circa dieci anni fa, venne costruita una tettoia tutta in legno, perché sopra c'erano i serbatoi dell'acqua, e per non farli surriscaldare tempo d'estate, perché sotto il sole l'acqua diventava bollente, quindi per farsi le docce era una cosa un pochettino...E questa io ho visto ultimamente che non l'hanno smontata» (pag. 8 di 13). Successivamente il teste (pag. 10 di 13) ha riferito della struttura in ferro, senza tuttavia precisare l'epoca di installazione, sostenendo, invece (pag. 11 di 13), che i due capannoni sarebbero stati esistenti da circa 50 anni e dichiarando che sia queste due strutture sia quella in ferro erano comunque esistenti prima che egli si occupasse di apportare modifiche ai progetti allegati alle istanze di concessione, ciò che avvenne, per la prima volta, negli anni 2005-2006 (pag. 7 di 13). Ha inoltre precisato (pag. 10 di 13) – e questo ha rilievo assorbente – che, salvo la piazzola in cemento, tutte le altre strutture dovevano essere smontate al termine del periodo di validità della concessione, sicché non v'è dubbio sulla logicità della contestata arbitraria occupazione demaniale.


5. Il ricorso, complessivamente infondato con particolare riguardo alle doglianze rassegnate con il primo motivo, deve pertanto essere rigettato, con

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La conclusione – va per completezza osservato – non è impedita dall'essere stato il reato (come detto, permanente) accertato il 13 febbraio 2014. Il corso della prescrizione è infatti da ritenersi sospeso per il rinvio del processo di primo grado concesso all'udienza del 20 aprile 2017, su richiesta del difensore per concomitante impegno professionale, sino al 7 dicembre 2017. Calcolando la sospensione per 61 giorni – sessanta giorni, oltre a quello dell'impedimento (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913) – il quinquennio non risulta decorso alla data della pronuncia della presente sentenza.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali  
Così deciso il 11 aprile 2019.

Il Consigliere estensore  
Gianni Filippo Reynaud



Il Presidente  
Luca Ramacci



---